

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 11/07/2024

FATTO

Parte ricorrente agisce in relazione ad un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 03/10/2014 ed estinto anticipatamente con decorrenza in data 31/10/2018, dopo il pagamento di 48 rate. Riferisce che in sede di estinzione anticipata, oltre agli interessi, gli veniva rimborsato solo l'importo di € 233,27 a titolo di "Abbuono spese per rata: Commissioni S****" e € 12,00 a titolo di "Abbuono spese invio comunicazioni periodiche". Tuttavia, parte ricorrente ritiene di aver maturato il diritto alla restituzione di tutti gli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, sia *up-front* che *recurring*, calcolati con il *pro rata temporis*, il tutto per complessivi € 2.345,57. Esperito infruttuosamente il reclamo, in questa sede parte ricorrente Chiede il rimborso di detto importo oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione.

L'intermediario chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile in quanto successivamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento avvenuta alla data del 31/10/2018 parte ricorrente ha rinunciato ad ogni eventuale ulteriore azione, ricorso ABF o causa civile, a fronte della ricezione dell'importo di € 262,48, sottoscrivendo in tal senso un atto di rinuncia in data 10/12/2020.

Parte ricorrente ha replicato per ribadire tutto quanto già dedotto in sede di ricorso dovendosi ritenere 'nulla' la rinuncia a suo tempo sottoscritta.

DIRITTO

In via preliminare va esaminata l'eccezione formulata dall'intermediario in relazione alla quietanza liberatoria sottoscritta da parte ricorrente che precluderebbe la domanda proposta. Come è ormai noto, l'orientamento di questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 8827/17) è nel senso che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata al fatto che contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinuncia; dall'altro, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. In sintesi, secondo il Coordinamento, per aversi una consapevole rinuncia, sono richieste *“l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto”* e le *“reciproche concessioni”* da parte dei transigenti.

Su tale scia, secondo le più recenti decisioni le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati e il cliente ha l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell'intermediario, anche considerando che in tali casi spesso il consumatore si è limitato a sottoscrivere un modulo prestampato predisposto dalla controparte in relazione all'estinzione anticipata del rapporto di credito.

Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, la dichiarazione di rinuncia è stata sottoscritta il 10/12/2020, successivamente all'estinzione del finanziamento (31/10/2018) ma prima della proposizione del reclamo (26/01/2024). La dichiarazione in parola (i) riporta che l'intermediario ha corrisposto € 262,48 ad integrazione di *“quanto già ricevuto in detrazione delle somme dovute a titolo di estinzione anticipata”*, senza specificare la voce di costo cui si riferisce; (ii) indica le causali dei rimborsi già ricevuti da parte ricorrente in sede di conteggio estintivo del finanziamento, ma non i relativi importi; (iii) contiene la dichiarazione di parte ricorrente di non avere *“null'altro a che pretendere”* a titolo di rimborso di oneri anticipati e non maturati; (iii) esprime la rinuncia ad ogni ulteriore azione, ricorso ABF o causa civile, volta ad ottenere la ripetizione di ulteriori somme rispetto a quelle già percepite, relativamente al contratto in questione, di cui, tuttavia, non vi è una precisa indicazione né quanto all'ammontare né quanto al relativo titolo (denominazione della voce di costo di riferimento), e pertanto non integra l'ipotesi in cui possa considerarsi una valida rinuncia alla luce dell'orientamento condiviso sopra riportato. Per completezza va anche evidenziato che i casi analoghi esaminati dal Collegio di Milano richiamati dall'intermediario, in cui è stata riconosciuta la validità di dichiarazioni di rinuncia, si riferiscono a dichiarazioni sottoscritte dal cliente dopo la proposizione del reclamo (cfr. ad es. decisioni nn. 13918/2022, 4288/2023 e 1201/23).

Venendo al merito, la materia del contendere ha avuto significative evoluzioni sia per effetto delle modifiche introdotte alla disciplina dettata dall'art. 125 *sexies* TUB (che non è applicabile nella specie *ratione temporis*) sia per interventi giurisprudenziali, da ultimo quelle di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Torino, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma



1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*. Il che è stato ritenuto contrario all'art.125 sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up-front*, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n.2625 del 2019.

Dunque, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125 sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei. Quanto al criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo *pro futuro* dall'art. 11 *octies*, comma 2, del D.L. n.73/2021, per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 è stato stabilito che deve aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo, dunque, dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato. In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

Ciò premesso, questi i dati rilevanti ai fini del decidere. Il finanziamento è stato estinto con effetto al 31/10/2018, dopo la scadenza di n. 48 rate sulle 120 totali, come risulta anche dalla liberatoria rilasciata dall'intermediario in data 29/10/2018. Dal conteggio estintivo, emesso dall'intermediario il 25/09/2018, si evince che a parte ricorrente sono state riconosciute le quote non maturate di "*Commissioni *****" e di "*spese invio comunicazioni periodiche*". Il contratto, stipulato in data 03/10/2014, prevedeva quali oneri rilevanti in questa sede (con descrizione delle attività che ciascuna di esse andava a remunerare) commissioni a favore di ****, commissioni a favore dell'agente e il costo di invio delle comunicazioni periodiche. Il contratto disciplinava altresì l'estinzione anticipata, indicando quale criterio per il rimborso pro quota dei costi rimborsabili quello della curva degli interessi. Sempre dal contratto si ha conferma dell'intervento di un intermediario del credito ex art. 107 TUB.

Venendo alla qualificazione degli oneri applicati, ritiene il Collegio che tutti gli oneri contrattuali abbiano natura *recurring* con la precisazione che la quota ripetibile delle "*COMMISSIONI *****" vada calcolata sulla base del criterio contrattuale (cfr. per un identico schema contrattuale, Collegio di Milano decisione n. 218/2024). Ne consegue che, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, a parte ricorrente risultano dovuti gli importi determinati come segue, tenendo conto anche di € 262,48 riconosciuti nel 2020:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Importo del prestito	€ 22.447,98	TAN	4,90%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	237,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/11/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,48%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermed. Finanziario quota non ripetibile				1.414,60	Recurring	60,00%	848,76		848,76
Commissioni intermed. Finanziario quota ripetibile				606,26	Criterio contrattuale	***	233,27	233,27	0,00
Commissioni a favore agente				2.275,20	Recurring	60,00%	1.365,12		1.365,12
Costo comunicazioni periodiche				22,00	Recurring	60,00%	13,20	12,00	1,20
ulteriore rimborso post estinzione								262,48	-262,48
Totale				4.296,06					1.952,60

Sull'importo arrotondato di € 1.953,00 sono dovuti gli interessi legali dal reclamo che costituisce messa in mora.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.953,00, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA